



**Senato della Repubblica
10^a Commissione**

**AUDIZIONE DEL CONAI
sulla**

**Legge annuale per il mercato e la
concorrenza (AS. 2085)**

Roma, 18 novembre 2015

Conai – Consorzio Nazionale Imballaggi

Riferimenti normativi: D.Lgs 152/2006, art. 223 e 224

- «Per il raggiungimento degli obiettivi globali di recupero e di riciclaggio (...), **i produttori e gli utilizzatori** [di imballaggi] (...) **partecipano in forma paritaria al Consorzio Nazionale Imballaggi**, (...), che ha personalità giuridica di diritto privato senza fine di lucro (...)»
- Conai «ripartisce tra i produttori e gli utilizzatori il **corrispettivo per i maggiori oneri** della raccolta differenziata (...), nonché gli **oneri per il riciclaggio e per il recupero dei rifiuti di imballaggio** conferiti al servizio pubblico. (...) A tal fine determina e pone a carico dei consorziati (...) il contributo denominato **contributo ambientale Conai** (...) utilizzato **in via prioritaria per il ritiro dei rifiuti di imballaggio urbani**»

La legge prevede altre due alternative al Conai per i produttori di imballaggi

D.Lgs 152/2006, Art. 221, comma 3

- **Organizzare autonomamente**, anche in forma collettiva, **la gestione dei propri rifiuti di imballaggio sull'intero territorio nazionale**
- **Attestare** sotto la propria responsabilità che è stato **messo in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi**, mediante idonea documentazione che dimostri l'autosufficienza del sistema

Sistemi autonomi

I produttori che non intendono aderire al Conai, per ottenere il riconoscimento, devono presentare un progetto al MATTM dimostrando, in particolare,

- **di aver organizzato autonomamente ed effettivamente un sistema di raccolta dei propri rifiuti di imballaggio su tutto il territorio nazionale che consenta il raggiungimento degli obiettivi di legge di recupero/riciclo**
- **che i propri rifiuti di imballaggio non finiscano nella raccolta urbana.**

Il MATTM si esprime anche **«sulla base dei necessari elementi di valutazione»** forniti da Conai.

Chiuso positivamente il procedimento AGCM nei confronti di Conai

Di recente **si è chiuso il procedimento avviato dall'AGCM** per accertare la presunta strategia escludente di CONAI, volta a ostacolare l'ingresso di sistemi autonomi nell'avvio a riciclo dei rifiuti di imballaggio in plastica, **con la sottoscrizione di specifici «impegni».**

In particolare, tra gli impegni, è previsto che un **«monitoring trustee»** autorevole e indipendente **per conto di Conai** fornisca al MATTM i «necessari elementi di valutazione» sul progetto di sistema autonomo.

Art. 37 - AS. 2085: comma 1), lettera c)

Al comma 1), lettera c), in linea con gli impegni sottoscritti da Conai con l'AGCM e con quanto da quest'ultima suggerito, si prevede, correttamente, **che sia ISPRA a fornire al MATTM i «necessari elementi di valutazione» sul progetto di sistema autonomo.**

Art. 37 - AS. 2085: proposta di cancellare il comma 1) lettere a) e b)

Al comma 1), lettere comma a) e b) si prevede che i sistemi autonomi siano esonerati dall'obbligo di versamento del contributo ambientale Conai prima del riconoscimento definitivo di funzionamento.

Tale previsione rischia

- di sottrarre risorse finanziarie al sistema delle imprese aderenti al Conai che saranno praticamente irrecuperabili ove il sistema autonomo non venga riconosciuto;**
- che gli oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti del «mancato sistema autonomo» gravino sui produttori ed utilizzatori aderenti al Conai, in violazione dei principi di «responsabilità condivisa» e «chi inquina paga»;**
- di tradire il principio della «leale concorrenza»**